

n. 9431/04 Reg. Sent. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sez. III, composto dai signori: dott. Giovanni De Leo, Presidente, dott. Angelo Scafuri, Consigliere, dott. Oberdan Forlenza, Consigliere rel., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di cui al ricorso n. 12675/2003 r.g., proposto da Essegi Tannery s.r.l., in persona del suo legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Ernesto Procaccini ed Enrico Romano, con gli stessi elettivamente domiciliata in Napoli, corso Vittorio Emanuele, 670 (m. a m.); contro il Comune di Ercolano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio Soria, Andrea Scognamiglio e Giuseppe Coppola, domiciliati in Ercolano, corso Resina 39, Casa comunale; per l'annullamento dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Ercolano 29 luglio 2003 n. 37/2003, prot. gen. n. 18147, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, tra i quali il verbale della Guardia di finanza, Comando compagnia di Portici 17 maggio 2003 n. 4593/F.75; visti il ricorso e gli altri atti di causa; visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ercolano; relatore alla pubblica udienza del 4 marzo 2004 il Cons. Forlenza; uditi i difensori delle parti, come da verbale di udienza; considerato in fatto ed in diritto quanto segue: FATTO Con ricorso notificato in data 31 ottobre – 3 novembre 2003, depositato il successivo 27 novembre, la ricorrente società impugna l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Sindaco di Ercolano ha disposto la chiusura "ad horas" dell'attività di conceria delle pelli da essa gestita, per assunta mancanza dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 216 TULS, come emerso a seguito di sopralluogo della Guardia di finanza. La società ricorrente premette di gestire la predetta attività a seguito di contratto di affitto stipulato con la soc. CER s.r.l, la quale, in data 19 novembre 1991, presentò istanza per ottenere l'autorizzazione sanitaria dal Comune di Ercolano. In particolare, in data 21 marzo 2002, il dirigente di detto Comune, Rip. IV, settore ecologia, ha autorizzato l'immissione delle acque reflue provenienti dall'impianto di depurazione dell'azienda nelle fogne comunali. Vengono proposti i seguenti motivi di ricorso: violazione e falsa applicazione art. 97 Cost; art. 54 d. lgs. n. 267/2000; violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi generali in materia di adozione di ordinanze in via contingibile ed urgente; violazione e falsa applicazione art. 216 TULS e delle norme e dei principi generali in materia di rilascio delle autorizzazioni sanitarie; violazione e falsa applicazione artt. 1 e 3 l. n. 241/1990 e delle norme e dei principi generali in materia di partecipazione dei soggetti interessati al procedimento amministrativo, nonché di obbligo di motivazione; eccesso di potere sotto vari profili. Ciò in quanto; - se l'ordinanza è stata assunta sulla base della mancanza di autorizzazione sanitaria, tale circostanza "non configura una ipotesi eccezionale e straordinaria tale da comportare l'adozione della suddetta ordinanza" in via contingibile ed urgente, trattandosi di ipotesi riferibile a normali poteri di controllo e vigilanza; - non trattandosi di provvedimenti contingibili ed urgenti, ogni provvedimento andava adottato dal competente ufficio dell'autorità sanitaria locale ovvero dal dirigente dell'ufficio comunale; - in ogni caso, l'esercizio del potere repressivo sindacale "non può basarsi sul mero dato formale ed estrinseco del mancato conseguimento dell'autorizzazione ma presuppone un concreto accertamento dell'esistenza di effettive situazioni di pericolo e di danno per la salute pubblica", mentre, nel caso di specie, "alcun accertamento risulta essere stato effettuato circa la esistenza effettiva e concreta di una situazione di pericolo e di danno per la salute pubblica"; - non è stato comunicato alcun atto di avvio del procedimento; - l'attività è stata svolta già in precedenza alla gestione della società ricorrente e non è stato dato alcun riscontro all'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione sanitaria, presentata nel 1991, generando l'affidamento nella piena legittimità e conformità degli impianti sotto il profilo igienico-sanitario. Si è costituito in giudizio il Comune di Ercolano, che ha

concluso per il rigetto del ricorso, stante la sua infondatezza. Con ordinanza 11 dicembre 2003 n. 6124, questo Tribunale ha accolto la domanda di misure cautelari, sia in quanto il provvedimento non è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, sia in quanto esso "non è stato assunto a seguito di specifici e concreti accertamenti circa la sussistenza del paventato pericolo per la salute pubblica". All'odierna udienza, la causa è stata riservata in decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto, sia in relazione al motivo con il quale si censura la violazione dell'art. 7 l. n. 241/1990, sia in relazione al motivo con il quale si censura il difetto dei presupposti per l'adozione di una ordinanza contingibile ed urgente, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi. Quanto al primo aspetto, appare evidente come, in presenza di una attività già avviata da tempo, e mancando quindi le condizioni di particolare urgenza che consentono la deroga all'art. 7 l. n. 241/1990, la pubblica amministrazione è tenuta ad inviare al soggetto direttamente contemplato dal provvedimento finale, la comunicazione di avvio del procedimento; comunicazione che, nel caso di specie, non risulta inviata. Quanto al secondo aspetto, occorre osservare che il Sindaco di Ercolano, "ritenuto necessario l'adozione di provvedimenti precauzionali atti a preservare la salute pubblica", ha esercitato i poteri di ordinanza attribuitigli dall'art. 54, comma 2, del Testo Unico enti locali (d. lgs. n. 267/2000). Orbene, in base a tale disposizione "il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini". Come è dato osservare, si tratta di un potere di cui il Sindaco è fatto attributario, che si fonda sulla esigenza di dare risposta immediata a situazioni assolutamente eccezionali e non prevedibili, e che deve altresì specificamente fondarsi, non già su generiche esigenze di sicurezza o di igiene o di tutela della salute pubblica, bensì sulla esistenza concreta di "gravi pericoli" incombenti, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per la incolumità dei cittadini (tra le altre, Cons. Stato, sez. V, 13 marzo 2002 n. 1490; TAR Basilicata, 19 giugno 2001 n. 611; TAR Umbria, 18 settembre 2001 n. 469). Nel caso rappresentato dall'ordinanza oggetto di impugnazione, e come già chiarito da questo Tribunale in sede cautelare, manca qualsivoglia verifica del paventato pericolo per la salute pubblica, fondandosi in effetti il provvedimento solo sulla riscontrata mancanza della formale autorizzazione sanitaria, inidonea a sorreggere l'esercizio del potere di ordinanza in via contingibile ed urgente. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sez. III, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da soc. Essegi Tannery s.r.l. (n. 12675/2003 r.g.), lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato. Compensa tra le parti spese, diritti e onorari di giudizio. Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 4-11 marzo 2004. Il Presidente Il Consigliere Est.